

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1393/72 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1972

**che fissa le restituzioni all'esportazione per il melasso, gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, ultimo comma, prima frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento n. 1009/67/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero<sup>(3)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 433/72<sup>(4)</sup>, ha definito gli elementi di prezzo, tanto nella Comunità quanto sul mercato mondiale, di cui deve essere tenuto conto per la fissazione delle restituzioni all'esportazione di melassa come tale ; che in conformità dello stesso testo necessita tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per il melasso secondo la sua destinazione ;

considerando che, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 766/68, la restituzione per 100 chilogrammi dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di saccarosio aumentato eventualmente del tenore di altri zuccheri convertiti

in saccarosio ; che tale tenore di saccarosio constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per le restituzioni all'esportazione di zucchero<sup>(5)</sup> ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 766/68, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 765/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2486/69<sup>(7)</sup> per i prodotti di cui all'allegato I di detto regolamento ;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento n. 1009/67/CEE, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nella zona più eccedentaria della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco costatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento ;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento n. 1009/67/CEE ;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese ; che esse possono essere modificate nell'intervallo ;

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 53 del 2. 3. 1972, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 8.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

tere c) e d), del regolamento n. 1009/67/CEE, esportati come tali è fissata come indicato agli importi ripresi in allegato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, let-

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1972.

*Per la Commissione*

A. BORSCHETTE

*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione del 30 giugno 1972 che fissa le restituzioni all'esportazione per il melasso, gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio <sup>(1)</sup>
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:	
	ex D. Altri zuccheri e sciroppi escluso il sorbosio	0,0725
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,0725
	ex F. Zuccheri della voce tariffaria 17.01, caramellati	0,0725
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vanigliina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione:	
	ex C. Altri, esclusi i melassi aromatizzati o coloriti	0,0725
		<b>Importo della restituzione</b>
17.03	Melassi, anche decolorati	—

<sup>(1)</sup> L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.